

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **895/1988** (ECLI:IT:COST:1988:895)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14162**

Atti decisi:

N. 895

## ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1988 dalla Corte dei Conti - Sez. IV Giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Poci Giovanni, iscritta al n. 1284 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Poci Giovanni;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1978, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il potere-dovere della Corte dei Conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata e fissa il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, in riferimento all'art. 3 Cost., verificandosi disparità di trattamento tra la pensione ordinaria, soggetta alla disciplina di cui alla norma censurata, e la pensione di guerra, per la quale l'art. 81 del cit. d.P.R. n. 915 del 1978 prevede l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali;

che si è costituita nel giudizio dinanzi a questa Corte la parte privata, la quale ha concluso per l'inammissibilità della questione, in quanto irrilevante o, quanto meno, per la sua infondatezza;

Considerato che, nella specie, il tema controverso è l'attribuzione di una migliore categoria della pensione già goduta dal ricorrente (seconda invece di quarta) e non è affatto in discussione il diritto alla pensione stessa;

che l'eventuale errore di fatto in cui è incorsa l'amministrazione è stato rilevato solo dalla Corte remittente di ufficio;

che, conseguentemente, la questione sollevata non è finalizzata alla decisione del merito;

che, comunque, come più volte questa Corte ha deciso (v. sentt. nn. 46 del 1979, 97 e 55 del 1980), sussiste una sostanziale differenza fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, la quale ha finalità risarcitorie, sicché sono giustificate eventuali diversità delle rispettive discipline sostanziali;

che, nella specie, non si tratta di censure attinenti al procedimento di concessione della pensione, ma all'attribuzione del diritto ed al consolidamento della relativa situazione per decorrenza dei termini di decadenza;

che, pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*